



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Roma, vedi intestazione digitale

All **Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica**

**Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione
VIA e VAS**

VA@pec.mite.gov.it

Class 34.43.01/18.43.2/2019

c.p.c

All

Ufficio di Gabinetto dell'On.

Ministro della cultura

udcm@pec.cultura.gov.it

All

**Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica**

**Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale - VIA e VAS**

ctva@pec.mite.gov.it

Alla

Regione LOMBARDIA

**Direzione Generale Ambiente e Clima
U.O Valutazioni e autorizzazioni
ambientali**

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Alla

**Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio
per le province di
Brescia e Bergamo**

sabap-bs@pec.cultura.gov.it

All

**Servizio II – Scavi e tutela
del patrimonio archeologico
DG ABAP**

Oggetto: [ID_VIP: 4799] **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23,
D.Lgs. 152/2006. Aeroporto G. D'Annunzio Brescia-Montichiari: Piano di Sviluppo
Aeroportuale 2030. Comuni di Montichiari, Castenedolo e Ghedi (BS).
Proponente: ENAC
Parere tecnico istruttorio della DG ABAP**

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l’articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), convertito dalla Legge n. 55 del 22 aprile 2021, (pubblicata in G.U.R.I.- Serie Generale n.102 del 29-04-2021), ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n.8 del 13 gennaio 2023;

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 123 Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (GU serie generale n. 221 del 15 settembre 2021);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *"Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i."* (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *"Specifiche Tecniche"*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici"*, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale"*, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, *"Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici"*, pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO che con nota prot. 84815 del 17/07/2019 la società ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, ha presentato istanza ai sensi dell'art. 23 per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, integrata con la Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e verifica del Piano di utilizzo terre, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, per il Progetto

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 20982 del 08/08/2019, dopo aver verificato la conformità della documentazione presentata con la suddetta istanza di VIA dalla società proponente ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web e la procedibilità dell'istanza;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 23756 del 02/09/2019, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e al Servizio II di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia con nota prot. 15995 del 03/10/2019, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che il Servizio II-Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale, con nota prot. n.28589 del 11/10/2019 ha formulato il proprio contributo istruttorio, concorde con il parere espresso dalla Soprintendenza competente;

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , ha indetto una riunione il 17 ottobre 2019;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso di tale riunione;

CONSIDERATO che questa Direzione generale, in riferimento ai suddetti pareri della Soprintendenza competente e del Servizio II, nonché alla luce della riunione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -VIA e VAS, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, con nota prot. n. 31766 del 05/11/2019, ha richiesto all'autorità competente di acquisire dalla proponente approfondimenti ed integrazioni alla documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più precisamente, è stata inoltrata richiesta di:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

< - relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico richiesta obbligatoriamente ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) in applicazione dell'art.28 comma 4 del D. Lgs. n. 42 del 2004;

- individuazione degli edifici per i quali è prevista la demolizione con identificazione cartografica e relativa documentazione fotografica.
- In merito agli aspetti archeologici si rappresenta inoltre, come segnalato dalla Soprintendenza, che il sedime del piano di sviluppo aeroportuale ricade nel territorio dei Comuni di Montichiari, Castenedolo e Ghedi che risulta interessato da un'alta frequenza di siti archeologici di varia epoca, dalla preistoria all'età medievale.>

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. 3083 del 22/01/2020 ha trasmesso alla proponente la richiesta di integrazioni di questa Direzione generale unitamente a quella formulata dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS con nota prot. n. 5038/CTVA del 23/12/2019;

CONSIDERATO che Enac con nota prot. n. 33639 del 26/03/2020, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D. Lgs 152/06, ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per 180 gg a partire dalla data di ricevimento della comunicazione;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot.n. 25365 del 08/04/2020 ha concesso la proroga richiesta dalla società per l'inoltro della documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 76588 del 11/08/2020 l'Enac ha provveduto a fornire la documentazione integrativa richiesta, ai sensi dell'art.24 comma 4 del D. Lgs. n.152/2006, dal MATTM e consultabile sul sito: <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/7153/10302?Testo=&RaggruppamentoID=12#form-cercaDocumentazione>;

CONSIDERATO che, ad esito delle integrazioni pervenute, con nota prot. n. 26272 del 09/09/2020, la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP competente e ai Servizio II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi concedendo 30 giorni per la trasmissione delle note di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 17314 del 19/11/2020, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia ha formulato il seguente parere endoprocedimentale (definitivo con le integrazioni e gli approfondimenti richiesti dalla DG ABAP Servizio V tramite nota prot. n. 26272 del 09/09/2020) che di seguito si riporta integralmente:

< Relativamente al complesso edilizio di cui è prevista demolizione, si prende atto di quanto rilevato nel Documento di Integrazioni e controdeduzioni, scheda C.21 per l'area 2, ovvero l'assenza dello stesso dall'elenco delle cascine con rilevanza paesaggistica censite nel piano di Governo del Territorio, nonché l'assenza dello stesso dai consueti elenchi di censimento delle architetture storiche di interesse citati nella scheda. Si concorda, ciononostante, con codesta Direzione Generale relativamente alla insufficienza e parzialità delle immagini fotografiche, che non restituiscono l'effettiva consistenza dei corpi di fabbrica nella loro interezza, per una valutazione tecnica di merito di questo Ufficio su un eventuale interesse.

Da una indagine diretta sul territorio, con scala di tipo paesaggistico e non architettonico di dettaglio, è stato possibile verificare che tale complesso, a carattere rurale, è costituito da un edificio principale, ad uso abitativo e funzionale agricolo, ristrutturato e ampliato in epoca recente, e da diversi annessi rustici. L'insieme conserva alcuni caratteri tipologici e materici tradizionali di modesto interesse e tali da non necessitare una tutela specifica, salvo la sussistenza di elementi di valore architettonico non rilevabili se non mediante una approfondita indagine sotto il profilo storico-architettonico dell'intero complesso.

Per quanto concerne il profilo archeologico, si rileva che le controdeduzioni contenute nella Valutazione di impatto ambientale non possono essere accettate in sostituzione di quanto previsto dalla normativa e già richiesto in data per i seguenti motivi:

- che la relazione di VPIA per normativa deve essere redatta da un soggetto in possesso dei titoli di legge, che deve raccogliere ed interpretare tutti i dati disponibili, compresi gli esiti di eventuali scavi pregressi nelle aree limitrofe a quelle dell'intervento.

- non è chiara la natura, la posizione e l'estensione degli scavi citati e non risulta nemmeno se questi siano stati seguiti da un archeologo professionista, che possa comprovare quanto affermato



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- non risulta a questo Ufficio una richiesta di accesso agli atti per il territorio in cui si inseriscono i lavori. La valutazione della necessità di effettuare sondaggi o assistenza è esclusivamente in capo a questo Ufficio, necessità che può essere definita solo sulla base della Valutazione preliminare di interesse archeologico. La sua assenza, inoltre, costituisce una grave carenza documentale come parte integrante della progettazione di un'opera pubblica e non permette a questo Ufficio di esprimere il proprio parere.

CONSIDERATO altresì il contributo del Servizio II di questa Direzione generale formulato con nota prot. n. 34531 del 25/11/2020 che di seguito si riporta integralmente:

<Nel rilevare l'assenza, tra gli elaborati progettuali, della valutazione preliminare di interesse archeologico obbligatoriamente prevista dall'art. 25, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e già formalmente richiesta sia dalla Soprintendenza con nota prot. 15995 del 3.10.2019 sia da questa Direzione Generale con nota prot. 31766 del 05.11.2019, si concorda con l'Ufficio territoriale nel ritenere del tutto insufficienti le controdeduzioni esposte dal Proponente.

Sotto il profilo della tutela archeologica il progetto in esame non è valutabile in quanto incompleto. Si ricorda che la redazione della documentazione prevista deve essere adeguatamente comprovata da dati documentati e verificabili, nonché sottoscritta da soggetti abilitati e in possesso dei requisiti esplicitamente richiamati al succitato art. 25, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, i quali si assumono la responsabilità delle valutazioni formulate.

Si ribadisce che è compito della Soprintendenza esprimere il proprio motivato parere circa l'attivazione delle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dettando le prescrizioni più adeguate in esito alla definizione del grado di rischio archeologico, calibrato sulla base di documentazione redatta a norma di legge.

Considerato, inoltre, nel caso specifico, l'alto potenziale archeologico dell'area in oggetto, già rilevato nel precedente parere della Soprintendenza, si ritiene necessario integrare la documentazione progettuale con la già richiesta relazione archeologica preliminare redatta e sottoscritta da un archeologo qualificato e abilitato, in ottemperanza a quanto disposto dal suddetto articolo del Codice dei contratti pubblici.

Tale relazione è indispensabile affinché l'Ufficio territoriale possa valutare l'opportunità di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'articolo 25, commi 8 e seguenti del D. Lgs. 50/2016. Nell'eventualità che tale attivazione sia prescritta, un motivato parere sulla compatibilità archeologica delle opere in progetto potrà essere formulato solo sulla base degli esiti dei saggi effettuati.>;

CONSIDERATO che la società proponente ENAC ha richiesto la sospensione del procedimento con prot. 126482 del 22/12/2020 e con prot. 8668 del 28/01/2021 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disposto una sospensione di 9 mesi;

CONSIDERATO che ENAC ha presentato integrazioni volontarie con nota prot. 73565 in data 30/06/2021;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero della transizione ecologica, ha convocato un sopralluogo per il giorno 09/02/2022 con nota prot. 520 del 01/02/2022 e che la scrivente Direzione Generale con nota prot. 4315 del 07/20/2022 ha delegato la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia;

CONSIDERATO che la società proponente ENAC ha presentato ulteriori integrazioni con nota prot. 67422 in data 01/06/2022 a seguito della richiesta formulata dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica ha comunicato la pubblicazione di tale documentazione integrativa con nota prot. 84394 del 06/07/2022;

RILEVATO che tali integrazioni comprendevano anche gli aspetti archeologici precedentemente richiesti, questo Ufficio ha chiesto una nuova valutazione alla Soprintendenza competente e al Servizio II di questa Direzione generale, con nota prot. 10190 del 20/03/2023;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 8278 del 17/04/2023, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia ha formulato le valutazioni richieste:

"In relazione all'oggetto, avendo preso visione della relazione di Valutazione preventiva di interesse archeologico redatta dalla ditta SAP s.r.l., condividendo la valutazione del rischio basso espressa, si valuta il progetto compatibile alle esigenze di tutela archeologica a condizione che tutte le opere di scavo che interessino depositi non ancora manomessi siano effettuate con assistenza archeologica da parte di una ditta in possesso dei requisiti di legge che operi sotto la direzione scientifica di questo Ufficio.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Con riferimento al profilo paesaggistico, non rilevando ulteriore documentazione integrativa, si richiama quanto già espresso nei precedenti pareri prot. 15995 del 03/10/2019 e prot. 17314 del 19/11/2020.

CONSIDERATO altresì il contributo del Servizio II di questa Direzione generale formulato con nota prot. n. 14408 del 19/04/2023:

Considerato il grado di rischio archeologico basso delineato nel documento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico e confermato dalla Soprintendenza, si condivide il parere favorevole alla realizzazione dell'opera a condizione che tutte le attività di scavo che interessino depositi non ancora manomessi siano effettuate con assistenza archeologica da parte di una ditta in possesso dei requisiti di legge, operante sotto la direzione scientifica dell'Ufficio territoriale, con oneri a carico del Proponente.

Resta intesa la facoltà della Soprintendenza di intervenire, a seguito dei controlli archeologici e sulla base delle evidenze eventualmente individuate, con ulteriori prescrizioni, al fine di valutare le modalità di prosecuzione delle indagini archeologiche e dell'opera, e specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali che garantiscano le esigenze di tutela.

ESAMINATO il progetto presentato dalla società proponente e la documentazione pubblicata e le integrazioni prodotte;

VISTE le osservazioni e i pareri presentati nell'ambito del procedimento in oggetto e pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione dedicata:

ESAMINATO il progetto predisposto dal proponente e la documentazione pubblicata;

PRESO ATTO che l'aggiornamento del Piano di Sviluppo dell'aeroporto di Brescia nasce dalla necessità di espansione delle infrastrutture aeroportuali legate all'attività cargo prevedendo anche interventi quali: modifica del tracciato della Strada Provinciale per l'accesso all'aeroporto, la modifica dell'intersezione di accesso all'area courier e la realizzazione di altre due rotatorie per consentire l'accesso dedicato all'area cargo e all'area manutenzione. L'intervento più significativo è la modifica del tracciato per consentire il prolungamento della pista in testata 14 che si estenderebbe fino a 3.450 m. Si prevede anche la realizzazione di un'area cargo ad Est dell'aerostazione e di un'area di manutenzione;

CONSIDERATO che, in riferimento al quadro vincolistico, pur se gli interventi previsti non interferiscono direttamente con il patrimonio culturale, nell'ambito più vasto si riscontra la presenza dei seguenti beni tutelati:

Beni paesaggistici

- *aree di notevole interesse pubblico*, in direzione nord-ovest e sud-est rispetto all'aeroporto, tutelate ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera c), d) e art. 157; ex 1497/39, in corrispondenza dei centri abitati rispettivamente di Castenedolo e Montichiari; la prima zona definita come "Aree a valenze naturalistiche, panoramiche, geologiche, artistiche e storiche nei comuni di Castenedolo e Rezza" si trova circa a poco meno di 2,5 km dal previsto ampliamento del sedime di progetto più vicino alle suddette aree, mentre la seconda, "Zona panoramica sul fiume Chiese, Montichiari", dista circa poco più di 2,5 km dal confine di progetto più prossimo;
- *immobile di notevole interesse pubblico*, ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera a), b) e art. 157; ex 1497/39;
- *torrente Garza* e relativa fascia di rispetto, tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) che lambisce l'area d'intervento trovandosi a circa 170 m dalla rotatoria di progetto relativa alla viabilità esterna sul lato nord-ovest dello scalo;

Beni culturali

- beni conservati all'interno del nucleo storico di Montichiari;
- alcuni siti archeologici;
- come elementi più prossimi, ma comunque non interferenti con il sedime di progetto previsto dal PSA (a circa 500-700 metri in direzione nord), si rintracciano due beni puntuali di interesse storico-architettonico vincolati (art. 10 e 116 D. Lgs. 42/04 e s.m.i.) nel territorio del comune di Castenedolo: *Fabbricati Fenil Nuovo Mattina e Fenil Nuovo Sera e Cascina Rodenga*;

VALUTATO che l'intervento in esame si pone come ampliamento della superficie aeroportuale esistente attraverso la previsione di nuove strutture ed il potenziamento di quelle già realizzate nonché la



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

16/05/2023

riconfigurazione della viabilità di accesso e che dal punto di vista paesaggistico si inserisce in un contesto territoriale che nel tempo ha subito diversi processi di antropizzazione;

VALUTATO che il progetto in esame, nella visione complessiva di un potenziamento funzionale, prevede un ampliamento di dimensioni minime rispetto allo sviluppo areale dell'attuale sede aeroportuale e che le opere di progetto non rilevano criticità sotto il profilo dell'impatto sul patrimonio architettonico e della tutela paesaggistica anche considerando l'inserimento di nuovi volumi e previsioni di ulteriori superfici pavimentate;

PRESO ATTO, in merito al complesso edilizio di cui è prevista demolizione, di quanto rilevato nel Documento di Integrazioni e controdeduzioni, scheda C.21 per l'area 2, ovvero l'assenza dello stesso dall'elenco delle cascine con rilevanza paesaggistica censite nel piano di Governo del Territorio, nonché l'assenza dello stesso dai consueti elenchi di censimento delle architetture storiche di interesse citati nella scheda;

CONSIDERATO che se da un lato l'insufficienza e la parzialità delle immagini fotografiche non restituiscono l'effettiva consistenza dei corpi di fabbrica nella loro interezza, è stato possibile verificare che tale complesso, a carattere rurale, è costituito da un edificio principale, ad uso abitativo e funzionale agricolo, ristrutturato e ampliato in epoca recente, e da diversi annessi rustici e conserva alcuni caratteri tipologici e materici tradizionali di modesto interesse;

RITENUTO che, ad ogni modo, al fine di un miglior inserimento paesaggistico, nelle fasi successive di progetto sia opportuno approfondire i temi di qualità architettonica dei nuovi volumi proposti in ampliamento e la sistemazione del verde per le aree di parcheggio di pertinenza;

CONSIDERATO che, dal punto di vista archeologico, pur considerando per l'ambito territoriale l'alto potenziale archeologico testimoniato dall'elevata densità di testimonianze dalla preistoria all'età medievale del territorio dei Comuni di Montichiari, Castenedolo e Ghedi, l'Ufficio territoriale ha condiviso la valutazione del rischio basso espressa nella relazione di Valutazione preventiva di interesse archeologico fornita dal Proponente;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni delle Soprintendenze ABAP competenti e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le osservazioni pubblicate, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime,

parere tecnico istruttorio favorevole

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da ENAC per il progetto **Aeroporto G. D'Annunzio Brescia-Montichiari: Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030**, alle seguenti condizioni:

1. Sotto il profilo paesaggistico, le successive fasi della progettazione prevedano un approfondimento progettuale per un migliore inserimento paesaggistico delle opere previste.

In riferimento alla realizzazione dei nuovi volumi si richiama la necessità di garantire la qualità architettonica dei manufatti perseguendo un'uniformità di linguaggio rispetto al contesto territoriale. Per le fasce di mitigazione arborea già previste, siano tenute in considerazione le caratteristiche proprie del brano di paesaggio di pianura interessato dall'intervento, prevedendo specie congruenti con lo stesso.

Si ritiene debba essere migliorato l'inserimento paesaggistico delle aree di parcheggio di pertinenza, prevedendo delle ombreggiature interne alle aree stesse o delle fasce di mitigazione esterne rispetto alle vie di pubblica percorrenza.

Ambito di applicazione: componenti: **paesaggio**

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM-Fase di progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per le province di Bergamo e Brescia.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

2. Tutte le attività di scavo che interessino depositi non ancora manomessi siano effettuate con assistenza archeologica da parte di una ditta in possesso dei requisiti di legge, operante sotto la direzione scientifica dell'Ufficio territoriale, con oneri a carico del Proponente.

Resta intesa la facoltà della Soprintendenza di intervenire, a seguito dei controlli archeologici e sulla base delle evidenze eventualmente individuate, con ulteriori prescrizioni, al fine di valutare le modalità di prosecuzione delle indagini archeologiche e dell'opera, e specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali che garantiscano le esigenze di tutela.

Ambito di applicazione: componenti: **beni culturali-archeologia**.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: CORSO D'OPERA - Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per le province di Bergamo e Brescia


Alla verifica di ottemperanza alle condizioni sopra riportate si provvederà con oneri a carico del proponente.

Si ricorda altresì che, qualora durante i lavori dovessero intervenire circostanze a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali il presente parere si fonda, dovranno essere immediatamente notificate alla Soprintendenza in indirizzo.

Il Responsabile del Procedimento

U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri

(tel. 06/6723.4831 – francesco.eleuteri@beniculturali.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco ~~Rosario~~ TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it